

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del ... [Avamprogetto del 13.02.2014]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997¹ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

1 Capitolo 1: Disposizioni generali

2 Sezione 1: Campo d'applicazione nonché termini e abbreviazioni

Art. 1

¹ Quest'ordinanza si applica a tutti gli elementi d'indirizzo eccettuati i nomi di dominio.

² I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell'allegato.

Art. 4 cpv. 1^{bis}, 1^{er} e 3 lett. e

^{1^{bis}} La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo del richiedente;
- b. elemento d'indirizzo desiderato.

^{1^{er}} Per verificare il nome, l'indirizzo e l'esistenza giuridica del richiedente, l'UFCOM può richiedere altre indicazioni o documenti, in particolare:

- a. una copia di un documento d'identità nazionale valido o di un passaporto valido e/o un'attestazione di residenza attuale;
- b. un numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010² sul numero d'identificazione delle imprese;
- c. un estratto autenticato del registro di commercio;

¹ RS 784.104

² RS 431.03

- d. un estratto autenticato del contratto di società, degli statuti dell'associazione o dell'atto costitutivo.
- 3 Può rifiutare l'attribuzione di un elemento d'indirizzo:
- e. se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.

Art. 11 cpv. 1 lett. b^{bis}, b^{ter}, b^{quater} e d^{bis}

¹ L'UFCOM può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se:

- b^{bis}. un'altra autorità competente constata un'infrazione alla legge federale;
- b^{ter}. ha motivi di credere che il titolare li utilizzi a scopo o in modo illecito;
- b^{quater}. il titolare ha chiesto l'attribuzione degli elementi d'indirizzo per impedirne l'attribuzione ad altri interessati;
- d^{bis}. se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria;

Capitolo 1a, Sezione 2 (art. 14-14i)

Abrogata

Art. 23 cpv. 1

¹ Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie a fornitori che si sono notificati, conformemente all'articolo 4 LTC, per fornire un servizio di telecomunicazione.

Art. 23a Serie di numeri con numeri trasferiti

¹ Un fornitore può rinunciare a una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri soltanto se:

- a. un altro fornitore che soddisfa le condizioni per l'attribuzione della serie di numeri è pronto a farsela attribuire immediatamente; o
- b. non offre più il tipo di servizio di telecomunicazione per cui gli era stata attribuita la serie di numeri.

² Se in seguito a una revoca o a una rinuncia ai sensi del capoverso 1 lettera b si estingue il diritto d'uso di una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri, l'UFCOM può attribuirli immediatamente a un fornitore di sua scelta. Ciò può avvenire senza l'accordo di quest'ultimo. Il criterio per l'attribuzione è segnatamente la quantità dei numeri della serie trasferiti ai singoli fornitori.

³ Per l'attribuzione di cui al capoverso 2 non è riscossa alcuna tassa.

Art. 24c cpv. 2

Abrogato

Art. 24e cpv. 2 e 2^{bis}

² Le comunicazioni verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama.

^{2bis} Per comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 0878, a chi chiama può essere fatturata al massimo la tassa stabilita all'articolo 39a capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007³ sui servizi di telecomunicazione (OST).

Art. 24f^{bis} Annuncio del prezzo predisposto nella rete

¹ Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio il numero attribuito individualmente deve fornire al titolare l'annuncio vocale del prezzo nella rete prescritto dall'articolo 11a dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978⁴ sull'indicazione dei prezzi (OIP).

² Il titolare deve far attivare l'annuncio del prezzo predisposto dal fornitore di servizi di telecomunicazione ai sensi del capoverso 1.

³ Le tasse fisse o le modifiche di prezzo nel corso della comunicazione devono essere annunciate dal titolare secondo l'articolo 11a capoverso 4 OIP.

Art. 24g

Abrogato

Art. 30 cpv. 3 e 4

³ Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.

⁴ *Abrogato*

Art. 31a cpv. 3^{bis}

Abrogato

II

I seguenti termini e abbreviazioni sono stralciati dall'allegato:

- ACE-String;
- banca dati pubblica centralizzata;
- DNSSEC;
- gestore del registro;
- indirizzo Internet o IP;
- nome di dominio.

³ RS 784.101.1

⁴ RS 942.211

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova